

Consulenza tecnica

Panorama

Non può esserci obiettività se il consulente della Asl diventa perito dell'accusa

di **Marisa Aloia**

Eistono casi in cui alcuni consulenti tecnici, in particolare quelli di enti pubblici, hanno svolto un ruolo terapeutico con la vittima, per diventare successivamente il Ct del Pubblico ministero nello stesso caso.

Perito e non psicoterapeuta - Nel caso pratico esaminato in questa sede (si veda il box a pagina 86) è encomiabile da parte del magistrato il fatto di porre l'attenzione alle necessità della minore e di non affiancarle una nuova figura; ma è sbagliato non aver scisso i ruoli di psicoterapeuta e consulente tecnico.

Questo perché le finalità delle due figure professionali sono diverse, infatti il perito in ordine all'accertamento dei fatti deve rispettare due regole fondamentali:

- verifica delle prove;
- controverifica per capire se non sia vera l'ipotesi opposta.

Questi due elementi devono agire in maniera sinergica per evitare il formarsi di un'ipotesi aprioristica e di condurre dunque l'indagine psicologica solo ed esclusivamente nella direzione di tale tesi perdendo di obiettività.

La correttezza delle procedure e la coerenza metodologica e deontologica sono, peraltro, requisiti che fanno parte dell'accertamento della verità in qualunque ambito di ricerca. La garanzia di correttezza è innanzitutto dettata dal sapere bene che cosa si vuole accertare.

È fondamentale definire con maggiore esattezza possibile il campo della propria realtà peritale, in particolare ponendo attenzione alla necessità dell'individuazione di una precisa risposta allo specifico quesito postogli dal giudice così come è stato formulato. In psicologia il termine "verità" ha un significato radicalmente diverso da

quello che usualmente presenta nel contesto giudiziario, in cui in genere esso è riferito unicamente, o comunque primariamente, alla verità dei fatti oggettivi.

Il lavoro dello psicologo in ambito giuridico e forense non può invece non tener conto, inevitabilmente, anche delle cosiddette "verità soggettive", e si rivolge pertanto maggiormente verso la ricerca, peraltro spesso

**Diventa fondamentale
garantire una correttezza
delle procedure
e una coerenza di metodo
per un accertamento
della verità
in qualunque ambito
di ricerca specialistica**

assai complessa, di un eventuale possibile equilibrio tra le une e le altre. Da considerare un fattore di base che rappresenta un deficit nella preparazione dello psicologo, ma in particolare nella sua iscrizione all'elenco del tribunale.

In molti tribunali è possibile iscriversi all'elenco dei consulenti e dei periti, appena superato l'esame di Stato, in quanto il solo titolo diventa garanzia per l'ammissione.

Non è specificato il numero di anni d'iscrizione all'albo; uno dei tre requisiti richiesti è il possesso di una «speciale competenza tecnica in una determinata materia». Dove per speciale intendono «diversa dall'ordinario, maggiore, particolarmente qualificata»; precisano soltanto che pertanto

non è sufficiente dimostrare di svolgere l'attività professionale.

Per fortuna molti ordini professionali vigilano su questo, l'ordine toscano ad esempio prevede che siano trascorsi almeno tre anni dopo il superamento dell'esame di Stato.

Da ricordarsi che è presente all'interno del tribunale una speciale commissione che valuta le richieste per l'inserimento all'albo e questa commissione è formata oltre che dal presidente del tribunale e dal procuratore, anche da ogni singolo rappresentante degli ordini professionali.

È altrettanto vero che non basta seguire un corso di psicologia giuridica, seppur valido, sia esso pubblico o privato.

Questo perché in questi corsi molte volte appaiono come insegnanti anche laureati in discipline diverse dalla psicologia e dalla medicina.

Questi soggetti si dichiarano «esperti in psicologia giuridica».

Lascia perplessi, il fatto che si possa essere esperti in qualsiasi branca della psicologia.

Questo perché la qualifica di "psicologo forense" non ha alcun valore legale, ma contribuisce ad aumentare la confusione riguardo alle competenze specialistiche effettivamente richieste per esercitare onorevolmente le funzioni di psicologo giudiziario.

Tuttavia, bisogna dire che a tale confusione può costituire un qualche correttivo, almeno in alcune regioni, la crescente severità - talvolta perfino eccessiva - applicata nella valutazione dei titoli di preparazione scientifica e di esperienza, per essere inseriti nell'albo dei periti presso i tribunali. Si può sperare che tale severità venga progressivamente adottata anche dagli avvocati nella scelta dei Consulenti tecnici di parte.

Consulenza tecnica

Estratto dallo svolgimento del processo

«In data 00.00.00 il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di ..., per i reati di cui in premessa. All'udienza preliminare i genitori della minore, si costituivano parte civile; l'imputato, personalmente presente, chiedeva che il procedimento venisse definito con giudizio abbreviato; a richiesta di tutte le parti, veniva fissata l'udienza per la discussione.

La vicenda in esame era stata portata all'attenzione del Pubblico Ministero con una segnalazione della neuropsichiatra infantile: la dottoressa riferiva che il giorno precedente si erano rivolti a lei, per un consiglio, i genitori della minore, i quali solo allora avevano appreso dalla figlia (così come la stessa aveva raccontato loro), che il nonno materno aveva fatto subire alla bambina, per circa tre anni, molestie di natura sessuale, quali palpeggiamenti al seno.

Il PM, conferiva alla stessa dottoressa l'incarico, in qualità di sua consulente, di verificare se la ragazzina fosse portatrice di disturbi ricollegabili ad episodi di abuso sessuale (così come meglio specificato nell'analitico quesito posto). Il consulente tecnico non depositava alcuna relazione (ed infatti non risulta richiesto né liquidato alcun compenso in suo favore), ma depositava una audiocassetta contenente la registrazione del colloquio intercorso con la minore; il PM ne disponeva la trascrizione, che veniva depositata successivamente e dopo la nomina del perito da parte del Tribunale, confermava la dottoressa quale sua CTP.»

La psicologia giuridica - Dal 2004 si è differenziata la psicologia giuridica rispetto alle altre richieste provenienti dal mondo del diritto (De Leo, Pedata 2004).

La psicologia giuridica è una disciplina applicativa il cui oggetto di studio e di intervento è la giustizia e si propone come struttura di connessione tra psicologia, scienze umane e diritto. È un settore della psicologia che si occupa, quindi, dei processi psicologici relativi ai diversi aspetti della dimensione giuridico-forense in diversi ambiti. La psicologia giuridica descrive la storia delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari (profilo psicologico), al fine di indicarne i dati comportamentali e sottoporli al vaglio dell'autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale. Comprende lo studio dei fattori della personalità: intelligenza, carattere, attitudini, bisogni, tendenze, motivazioni, stimoli, socializzazione, fragilità psichica, deficit intellettuale, stress psicosomatico, affaticamento mentale, morbilità psichica, pericolosità sociale (Iasevoli, 2008).

La psicologia forense si occupa di tutte le problematiche psicologiche relative alla pratica giudiziaria e dei fattori ritenuti rilevanti ai fini della valutazione da parte dell'esperto, in partico-

lare nei casi in cui risulta importante l'accertamento della valutazione psichica del reo.

La psicologia giudiziaria studia tutti i protagonisti del contesto legale, quindi vittime, imputati, testimoni, giudici, applicando la sua competenza al problema della perizia sulle testimonianze o sulle confessioni raccolte nel corso dell'istruttoria e del processo (Galimberti, 1999). L'attendibilità di una deposizione viene valutata in base a una serie di criteri valutativi e di tecniche diagnostiche che permettono di determinare la personalità globale del soggetto e le condizioni emotive in cui si trovava al momento dell'accaduto.

La psicologia criminale ha per oggetto di studio i diversi fattori che concorrono a determinare comportamenti antisociali da parte dei soggetti, studiando i comportamenti criminali, gli autori di reato, i meccanismi psicologici eccetera che portano a commettere l'azione illecita e le reazioni sociali conseguenti (Serra, 2005).

La psicologia legale si occupa della lettura psicologica del testo giuridico, quindi di alcune norme, soffermandosi sugli assunti che caratterizzano determinate categorie giuridiche.

La psicologia penitenziaria lavora sull'osservazione e la descrizione del va-

lore psicologico della pena assegnata alle persone oggetto di rieducazione. Applica le decisioni giudiziarie per produrre gli effetti che le sentenze richiedono, quindi ha come obiettivo quello di individuare e definire i trattamenti più idonei al reo, studiando i metodi e gli effetti del trattamento.

Le applicazioni della psicologia giuridica sono ampie e differenti e vengono attuate sia nell'ambito del diritto penale che in ambito civile.

In ambito civile ad esempio nella valutazione del danno psichico ed esistenziale (come in caso di mobbing), nella mediazione e nelle perizie in caso di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

In ambito penale ad esempio presso i tribunali per i minorenni, per verificare la capacità di testimoniare. Risultano fondamentali anche gli approfondimenti degli aspetti psicologici della responsabilità penale dei minori e degli adulti, dei comportamenti dei "testimoni" e degli effetti dello stato di reclusione.

I ruoli dello psicologo forense - Prima di tutto l'ambito giudiziario abbraccia sia il civile che il penale.

In qualità di ausiliario del giudice, lo psicologo forense, redige perizie (penale) e consulenze tecniche d'ufficio (civile); inoltre, quando è anche operatore dei servizi, effettua gli accertamenti necessari a vari tipi di procedimenti giudiziari, i cui protagonisti risiedono nel territorio di sua competenza. Ad esempio, riguardo all'adottabilità di un minore o all'idoneità ad adottare, riguardo a gravi disfunzioni della famiglia tali da danneggiare minori o incapaci eccetera. Quando lo psicologo giudiziario collabora con gli avvocati può essere incaricato di consulenze tecniche di parte, sia in ambito civile che penale, o comunque di assistere chi, coinvolto in un procedimento giudiziario, necessita di guida e appoggio.

Ambiti di competenza psicologica - A livello pratico, la competenza psicologica viene richiesta sia come ausilio per l'emissione di sentenze, sia per tutelare interessi di parte.

I quesiti che vengono principalmente posti allo psicologo riguardano:

Consulenza tecnica

- in ambito penale, la valutazione di adulti autori di reato, testimoni e vittime;
- in ambito minorile, la valutazione di minori e del contesto familiare in casi di pregiudizio e la valutazione di minori autori di reato;
- in ambito civile, la valutazione dei minori e delle capacità genitoriali in casi di affidamento in seguito a separazione o divorzio;
- in ambito rieducativo, lo sviluppo di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

Lo psicologo, pertanto, può offrire la propria consulenza in ambiti differenziati, che possono spaziare dalla preparazione dell'avvocato nell'affrontare un processo, alla valutazione della pericolosità sociale, al calcolo del danno psichico ed esistenziale, alla perizia nel contesto canonico in procedimenti di nullità o di dispensa del matrimonio.

Gli strumenti dello psicologo forense - In un'accurata indagine psicologica in campo giudiziario, lo psicologo può decidere di operare una accurata psicodiagnosi al fine di orientare il suo parere.

La diagnosi psicologica permette di comprendere le cause della condizione attuale di una persona che soffre, ricostruendo, inoltre, il modo in cui la personalità si è sviluppata fino al suo stato presente. Due sono gli elementi elettivi per la diagnosi psicologica: il colloquio clinico e il test psicologico. Quest'ultimo traduce in termini numerici e quantitativi gli aspetti della personalità e dell'attività psichica che altrimenti resterebbero oggetto di una valutazione soggettiva.

Sono molti gli psicologi forensi che si avvalgono della collaborazione di "testisti", colleghi specializzati appunto nell'applicazione dei test.

È infatti grazie all'uso della diagnosi ottenuta con i reattivi che è possibile tracciare un quadro della struttura dell'"Io" della persona.

È possibile valutare le capacità di una persona, il suo grado di deterioramento organico e funzionale.

Sulla base di una valutazione dei tratti positivi o dei tratti negativi della perso-

La deontologia dello psicoterapeuta

I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (articoli 26 della Carta di noto e 10 del Codice deontologico degli psicologi).

L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività (articolo 26/2, articolo 28/1 del Cd) si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, ad esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (articolo 12 del Cd). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (articolo 10 del Cn).

Articolo 16 del Codice deontologico

L'articolo si riferisce nella fattispecie al ruolo dello psicologo, ma può essere esteso tranquillamente al ruolo della collega, che seppure neuropsichiatra infantile, ha avuto voce sia all'interno delle vicende personali della minore sia nell'ambito strettamente giudiziario di tali vicende. L'errore in cui uno psicologo può incorrere nella valutazione di un abuso sta proprio nell'essere portato a confondere il suo ruolo di terapeuta con il ruolo processuale perché in quanto terapeuta è abituato ad accogliere tutto il materiale che il paziente porta in terapia, accettandolo.

na è possibile anche verificare la sua pericolosità sociale.

Contraddizioni giuridiche - Il ricorso alla consulenza tecnica è reso necessario dalla «insufficienza del giudice». La giurisprudenza, che qualifica la consulenza tecnica come mezzo istruttorio (Cassazione, 4 aprile 1989 n. 1620) e come strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cassazione, 8 agosto 1989 n. 3647) - afferma inoltre che la consulenza può assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e descrizione dei fatti oltre che della loro valutazione - (così ad esempio Cassazione 10 aprile 1986 n. 2497 e 24 marzo 1987 n. 2849).

Per tracciare i confini entro cui la perizia si colloca nel nostro procedimento penale occorre rinviare alla natura giuridica e alle finalità della perizia nella sua nozione più generale.

Sotto il profilo della natura giuridica, la perizia ha duplice natura di mezzo di prova e di mezzo di valutazione della prova: essa è necessaria, quando, come recita l'articolo 220 del Cpp, «occorre svolgere indagini od

acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».

Il Codice di rito la colloca tra i mezzi di prova, insieme alla testimonianza, all'esame delle parti nel dibattimento, ai confronti, alle ricognizioni, agli esperimenti giudiziari e ai documenti, fornendo la perizia elementi direttamente utilizzabili ai fini della decisione, laddove i mezzi di ricerca della prova, quali le ispezioni, le perquisizioni, le intercettazioni, sono finalizzati ad acquisire cose, tracce, documenti ed elementi che hanno questi ultimi attitudine probatoria.

L'articolo 220 del Cpp prevede espressamente che la consulenza tecnica è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni ma ricorda che...

Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

BILANCIO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

FME ADVERTISING s.r.l.

redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile
Sede in Gerenzano (VA) in Piazza De Gasperi, 15
Capitale sociale € 20.000,00

Codice Fiscale 02486770122 - iscritta al Registro delle Imprese di VARESE n. REA 261441

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009	PASSIVO	31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
B) Immobilizzazioni:			I Capitale	20.000	20.000
I Immobilizzazioni immateriali:			II Riserva sovrapp. azioni	-	-
1) Valore lordo immob. immat.	74.807	77.792	III Riserva di rivalutazione	-	-
2) Fondo di ammortamento	- 57.996	- 53.643	IV Riserva legale	4.000	3.875
Totale I	16.611	24.149	V Riserva statutaria	-	-
II Immobilizzazioni materiali:			VII Altre riserve	50.320	43.621
1) Valore lordo immob. materiali	83.008	81.195	VIII Utili (perdite) a nuovo	4.922	4.922
2) Fondo di ammortamento	- 58.764	- 46.203	IX Utile (perdita) dell'esercizio	- 23.305	6.822
Totale II	24.244	34.992	TOT. PATRIMONIO NETTO	53.937	79.240
III Immobilizzazioni finanziarie			B) FONDI PER RISCHI E ONERI	6	13
Totale III	-	-	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.855	59.141	D) DEBITI:		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			1 Esigibili entro l'esercizio	437.059	538.450
I Rimanenze	-	-	2 Esigibili oltre l'esercizio	-	10.610
Totale I	-	-	TOTALE DEBITI	437.059	549.060
II Crediti:			E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.551	4.377
1) Entro l'esercizio successivo	212.971	354.953	TOTALE PASSIVITÀ	492.553	632.690
2) Oltre l'esercizio successivo	2.340	340			
Totale II	215.311	355.293	Conti d'ordine		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	Fidejussioni prestate a terzi	-	-
Totale III	-	-	Impegni connessi alla stipula di contratti	-	-
IV Disponibilità liquide	176.080	145.611	Beni di terzi in leasing	-	-
Totale IV	176.080	145.611	Totale conti d'ordine	-	-
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	391.391	500.904			
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	60.307	72.645			
TOTALE ATTIVITÀ	492.553	632.690			

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:			17 Interessi e oneri finanziari		
1 Ricavi vendite e prestazioni	977.058	1.197.016	d) v/altre imprese	817	- 1.978
3 Altri ricavi e proventi	2.385	16.523	Totale 17	817	- 1.978
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	979.443	1.213.539	17 bis Utili e perdite sui cambi	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	704	- 1.332
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	- 3.843	- 5.428	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZ.		
7 Servizi	- 944.336	- 1.127.181	18 Rivalutazioni	-	-
8 Godimento beni di terzi	- 23.781	- 23.660	19 Svalutazioni	-	-
9 Costi per il personale			TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	-	-
a) salari e stipendi	-	-	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
b) oneri sociali	-	-	20 Proventi		
Totale 9	-	-	b) altri proventi straordinari	768	498
10 Ammortamenti e svalutazioni			Totale 20	768	498
a) amm.ti imm. Immateriali	- 7.538	- 4.980	21 Oneri		
b) amm.ti imm. Materiali	- 12.562	- 13.037	c) altri oneri straordinari	- 65	- 65
Totale 10	- 20.100	- 18.017	Totale 21	- 65	- 65
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	-	-	TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	703	433
12 Accantonamenti per rischi	-	-	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 22.231	27.346
13 Altri accantonamenti	-	-	22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
14 Oneri diversi di gestione	- 9.613	- 11.028	a) Imposte correnti	- 5.079	- 20.310
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.001.673	- 1.185.294	b) Imposte differite	6	31
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	- 22.230	28.245	c) Imposte anticipate	1.099	- 245
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			Totale 22	- 3.074	- 20.524
15 Proventi da partecipazioni	-	-	23 UTILE (PERDITA)	- 25.305	6.822
16 Altri proventi finanziari					
d4) da altre imprese	113	646			
Totale 16	113	646			

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI
DI BILANCIO della società FME ADVERTISING SRL
DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
ai sensi dell'art.1, comma 33, D.L. 23/10/1996
n. 545, convertito in Legge 23/12/1996 n. 650

1	VENDITA DI COPIE	
2	PUBBLICITÀ	
3	DIRETTA	942.500
4	TRAMITE CONCESSIONARIA	
5	RICAVI DA EDITORIA ON LINE	
6	ABBONAMENTI	
7	PUBBLICITÀ	
8	RICAVI DA VENDITA INFORMAZIONI	
9	RICAVI DA ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI	
10	TOTALE VOCI	942.500

ELENCO PERIODICI SPECIALIZZATI (proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore spa) per l'anno 2010

• Guida Normativa	• Contabilità Finanza e Controllo	• Società e Diritto
• Venticinquatore Avvocato	• Guida al Pubblico Impiego	• Informatore ed Il Sole 24 Ore
• Dossier Lavoro	• Indici Mensili	• Gli Speciali del Sistema Frizzera
• Diritto e Pratica delle Società	• Il Sole 24 Ore Scuola	• Massimario di Giurisprudenza del Lavoro
• La Settimana Fiscale	• Guida Pratica per le Aziende	• Le Guide del Consulente Immobiliare
• Terzo Settore	• L'Impresa	• Famiglia e Minori
• Guida ai Controlli Fiscali	• Guida al Lavoro	• Sindaci e Revisori
• Immobili & Diritto	• Consulente Immobiliare	• Guida al Diritto
• Guida Pratica Fiscale	• Il Punto Lavoro	• Guida ai Principi Contabili Internazionali
• Diritto e Pratica Amministrativa	• Le Guide Operative	
• Guida alla Contabilità E Bilancio	• Guida Pratica Lavoro	
• Guida agli Enti Locali	• La Previdenza Forense	

BILANCIO AL 31.12.2010

IL SOLE 24 ORE SPA

STATO PATRIMONIALE

Valori in migliaia di euro

ATTIVITÀ	31.12.2010	31.12.2009
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	80.929	86.125
Avviamento	18.233	513
Attività immateriali	35.708	18.915
Partecipazioni in società collegate e joint venture	1.320	1.320
Attività finanziarie disponibili per la vendita	875	2.875
Altre attività finanziarie non correnti	19.724	19.168
Altre attività non correnti	119.062	150.668
Attività per imposte anticipate	37.623	18.092
Totale	313.474	297.676
Attività correnti		
Rimanenze	5.645	10.770
Crediti commerciali	152.767	149.408
Altri crediti	10.821	8.291
Altre attività finanziarie correnti	9.928	21.420
Altre attività correnti	5.320	5.459
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	68.873	87.383
Totale	253.355	282.731

Attività destinate alla vendita	-	1.591
TOTALE ATTIVITÀ	566.828	581.998

CONTO ECONOMICO

IL SOLE 24 ORE SPA	Valori in migliaia di euro	
	2010	2009
Ricavi quotidiani, libri e periodici	134.006	146.642
Ricavi pubblicitari	182.637	161.554
Altri ricavi	101.732	99.007
Totale ricavi	418.375	407.203
Altri proventi operativi	17.833	13.604
Costi del personale	(157.647)	(153.756)
Variazione delle rimanenze	(6.821)	(1.842)
Acquisti materie prime e di consumo	(19.519)	(28.596)
Costi per servizi	(224.051)	(213.046)
Costi per godimento di beni di terzi	(27.860)	(25.680)
Oneri diversi di gestione	(10.689)	(9.561)
Accantonamenti	(3.048)	(2.396)
Svalutazione crediti	(7.181)	(5.623)
Margine operativo lordo	(20.608)	(19.693)
Ammortamenti attività immateriali	(6.594)	(3.369)
Ammortamenti attività materiali	(10.300)	(10.005)
Minusvalenze/Plusvalenze da cessione attività non correnti	(2.008)	225
Risultato operativo	(39.509)	(32.842)
Proventi finanziari	1.840	3.199
Oneri finanziari	(602)	(472)
Totale Proventi (Oneri) finanziari	1.238	2.727
Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento	(4.074)	(20.642)
Risultato prima delle imposte	(42.346)	(50.757)
Imposte sul reddito	6.660	4.321
Risultato netto	(35.686)	(46.436)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	31.12.2010	31.12.2009
A) Patrimonio netto		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	35.124	35.124
Riserve di capitale	180.316	180.316
Riserve di rivalutazione	20.561	20.561
Riserve di copertura e di traduzione	(339)	(333)
Riserve - Altre	26.638	35.385
Utili (Perdite) portati a nuovo	62.190	99.252
Utile (Perdita) dell'esercizio	(35.686)	(46.436)
Totale Patrimonio netto	288.804	323.869
B) Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	7.481	10.144
Benefici ai dipendenti	33.189	32.041
Passività per imposte differite	6.562	740
Fondi rischi e oneri	14.944	13.717
Altre passività non correnti	34	34
Totale	62.211	56.676
C) Passività correnti		
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno	2.663	3.143
Altre passività finanziarie correnti	478	4.162
Passività finanziarie detenute per la negoziazione	468	459
Debiti commerciali	150.510	140.244
Altre passività correnti	5.177	4.398
Altri debiti	56.519	49.047
Totale	215.813	201.453
Passività destinate alla vendita	-	-
Totale passività	278.024	258.129
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	566.828	581.998

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

01	Vendita di copie	123.866.427,61
02	Pubblicità	133.977.577,78
03	- Diretta	133.977.577,78
04	- Tramite concessionaria	-
05	Ricavi da editoria online	424.843,71
06	- Abbonamenti	424.843,71
07	- Pubblicità	-
08	Ricavi da vendita e di informazioni	-
09	Ricavi da altra attività editoriale	43.106.788,43
10	Totale voci 01+02+05+08+09	301.375.637,53

ELENCO DELLE TESTATE IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2010

Editore	Testata	Il Foglio Quotidiano soc. coop.	www.ilfoglio.it
S.I.P.I. S.r.l.	L'imprenditore	Guida Monaci S.p.a.	www.guidamonaci.it
S.I.P.I. S.r.l.	Quale Impresa	Dagospia S.r.l.	www.dagospia.it
T. & P. Editori S.r.l.	Il Domani	Editoriale Libero S.r.l.	www.ilriformista.it
Guido Talarico Editore S.p.a.	Aste Infoappalti	Donne sul Web S.r.l.	www.donnesulweb.it
Guido Talarico Editore S.p.a.	Aste Infoappalti Calabria	De Agostini Editore S.p.a.	www.deabyday.it
Cooperativa Millenaria scari	Quieconomia	Rockol.com S.r.l.	www.rockol.it
Guido Talarico Editore S.p.a.	Insideart	Blogosfere S.r.l.	www.blogosfere.it
Editrice Quadratum S.p.a.	Cucina Italiana	Nexta Media S.r.l.	www.film.it
Editrice Quadratum S.p.a.	Rolling Stone	Nexta Media S.r.l.	www.stile.it
Rizzoli Publishing S.r.l.	I viaggi del Sole	Nexta Media S.r.l.	www.sport.it
Radio Margherita sas	Radio Margherita	FastWeb spa	www.fastweb.it
Ed. Riformiste Soc. Coop.	www.libero-news.it	Italia News S.r.l.	www.italianews.it
De Agostini Editore S.p.a.	www.sapere.it	Cocopelli S.r.l. (Ex Sergio Chiesa)	www.datasport.it
TicketOne S.p.a.	www.ticketone.it	T Cube S.r.l.	www.meteo.it
DownLovers S.p.a.	www.downlovers.it	Publiedi S.r.l.	www.gazzettadiparma.it